

V° FORUM GIURIDICO EUROPEO DELLA NEVE

Bormio 28 Novembre 2009

Le diverse competenze sul terreno innevato dei professionisti della montagna: guide alpine, maestri di sci e accompagnatori di media montagna.

Comunicazione dell'Avv. Mario Ulisse Porta

* * *

I professionisti della montagna sono come noto la Guida Alpina nei suoi due gradi di Aspirante Guida Alpina e Guida Alpina-Maestro di Alpinismo, l'Accompagnatore di media montagna e il Maestro di sci.

Si tratta di figure professionali che hanno diverse competenze e funzioni stabilite dalla legge nazionale e dalle legislazioni regionali.

Le fonti regolatrici primarie sono costituite dalle Leggi statali 2.1.1989 n.6 intitolata "Ordinamento della Professione di Guida Alpina" e 8 marzo 1991 n.81 "Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina".

Vi è poi la legislazione regionale che si muove all'interno dei paletti stabiliti dalla legge nazionale e che, al di là delle differenze fra regione e regione, costituisce strumento utile per interpretare la legge nazionale, rappresentandone una attuazione qualificata.

Alla legislazione regionale è in particolare riservata la scelta della istituzione o meno di una delle tre figure professionali che ci interessano e cioè quella dell'accompagnatore di media montagna.

Le due leggi nazionali stabiliscono quindi i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento di queste tre figure professionali, che vengono così individuate

- Maestro di sci - Art. 2 L. 81/1991

E' maestro di sci **chi insegna** professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, in piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, piccozza, ramponi.

La professione si può dire relativamente recente, risalendo i primi maestri di sci al primo dopoguerra .

I maestri di sci in Italia sono oggi più di 10.000 e oltre 340 sono le scuole di sci .

- Guida Alpina - Maestro di alpinismo - Art.2 L. 6/1989

La professione di guida alpina risale quantomeno al 1863 con l'istituzione della commissione tecnica nazionale delle guide

inquadrata nel CAI. In Italia le Guide Alpine sono circa 1750, e le scuole di alpinismo, scialpinismo e arrampicata riconosciute 74.

E' guida alpina chi svolge professionalmente anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna
- b) accompagnamento di persone in ascensioni sci alpinistiche o in escursioni sciistiche
- c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci – alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

Queste attività possono essere svolte professionalmente solo dalle Guide e sono loro riservate, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà, e per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche e sci-alpinistiche.

● Aspirante Guida Alpina – Art.3 L.6/1989

L'Aspirante Guida Alpina, anticamente chiamato "Portatore" in quanto aveva il ruolo di portare sulle proprie spalle il bagaglio o l'attrezzatura del cliente della Guida Alpina, è in pratica un apprendista della

professione di Guida Alpina, anche se gode di notevole autonomia organizzativa e gestionale.

Si diventa Aspirante Guida Alpina dopo aver superato una severa selezione, frequentato percorsi formativi per apprendere le nozioni e le tecniche fondamentali per garantire alla propria utenza la massima sicurezza, ed infine aver superato gli esami per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione.

Nel periodo di "pratica" che va da un minimo di due a un massimo di 10 anni dall'abilitazione, l'Aspirante svolge le stesse attività riservate alla Guida ma con alcune limitazioni imposte dalla legge: può accompagnare solo a fianco di una Guida sulle ascensioni di maggior impegno e può insegnare solo se in organico a una scuola di alpinismo autorizzata dalla Regione. L'Aspirante Guida Alpina deve poi conseguire, superando ulteriore esame, il grado di Guida Alpina-maestro di Alpinismo, entro 10 anni, altrimenti decade dall'iscrizione.

- Accompagnatore media montagna – Art.21 L. 6/1989

Si tratta di una figura nuova prevista dalla Legge 6/1989, che riserva alle Regioni la scelta della sua previsione. E' accompagnatore di media montagna, **chi svolge** le attività di **accompagnamento di cui all'art.2 comma 1 L.6/1989**, con esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, **dei terreni innevati** e di quelli che richiedono comunque, per la

progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi, e cioè in pratica **solo su percorsi escursionistici** non innevati dove per progredire non è necessario l'uso degli arti superiori o di attrezzatura specifica, **ed illustra** alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.

Ha quindi competenze e conoscenze non di tipo tecnico ma territoriale. Ovviamente le attività che possono svolgere gli accompagnatori di media montagna possono essere svolte anche dalle guide alpine e dagli aspiranti guida.

* * *

Fatta questa premessa emerge già subito che **il terreno innevato** è espressamente precluso all'esercizio dell'attività professionale degli accompagnatori di media montagna.

Rimane quindi da esaminare quali siano le diverse competenze sul terreno innevato della guida alpina, nei suoi due gradi, e del maestro di sci.

Le due professioni di **guida alpina** (intesa sempre di seguito nei suoi due gradi di aspirante e guida maestro di alpinismo) e di **maestro di sci** sono caratterizzate da diverse competenze e funzioni.

Già i termini “maestro di sci” e “guida alpina” indicano i caratteri peculiari e distintivi delle due professioni:

- da una parte il maestro di sci è colui che insegna le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni su piste, itinerari, percorsi fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici.

- dall'altra la guida alpina (nei suoi due gradi) è colui che guida cioè accompagna in ascensioni su roccia, ghiaccio, in escursioni in montagna, o in escursioni sci alpinistiche o escursioni sciistiche, ed inoltre può insegnare le tecniche alpinistiche o sci alpinistiche, con la sola esclusione delle tecniche sciistiche sulle piste di discesa o fondo.

Si può quindi affermare che la Guida Alpina possa svolgere accompagnando i clienti sul terreno innevato tutte le attività escursionistiche, sciistiche, alpinistiche e sci alpinistiche nonché insegnare le tecniche relative, con la **sola esclusione** dell'insegnamento delle tecniche sciistiche sulle piste di discesa o di fondo, e delle escursioni sciistiche all'interno delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste da discesa o da fondo attività queste riservate ai maestri di sci. Esclusione che però non opera laddove possa essere necessario l'uso di tecniche o attrezzature alpinistiche, nel qual caso anche queste attività rientrano nella competenza esclusiva della Guida Alpina.

Al maestro di sci compete insegnare le tecniche sciistiche sia sulle piste che su itinerari sciistici, percorsi fuori pista e in escursioni con gli sci, sempre che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche o materiali alpinistici quali corda piccozza e ramponi.

Al maestro di sci è invece preclusa l'attività di accompagnamento fine a se stessa, dovendo questo avvenire sempre nell'ambito dell'insegnamento.

Ciò che contraddistingue e limita la figura del maestro di sci è cioè **la sua funzione professionale volta all'insegnamento.**

* * *

Gli eventuali dubbi sulla estensione delle competenze di Guida e maestro di sci possono trovare soluzione nella normativa vigente.

In particolare a mio parere la chiave di lettura e di interpretazione per risolvere eventuali casi dubbi deve essere cercata e trovata nelle previsioni delle due leggi istitutive nazionali relative alle esclusioni ed eccezioni alle esclusioni stesse, nelle competenze riservate alle due figure professionali.

Le due normative sostanzialmente coincidono pur usando termini differenti : quella sui maestri di sci esclude dalla loro competenza rimettendola alle guide quelle attività di insegnamento delle tecniche sciistiche allorchè comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e

materiali alpinistici , quella sulle guide riserva comunque alle guide ogni attività sciistica laddove possa essere necessario l'uso di tecniche o attrezzature alpinistiche.

Ogni qual volta cioè vi siano difficoltà richiedenti l'uso di tecniche o materiali / attrezzature alpinistiche o possa essere necessario il loro uso, ogni attività è riservata alle guide alpine.

E' evidente che la valutazione della possibilità che sia necessario l'uso di tecniche o materiali / attrezzature alpinistiche o della mancanza di difficoltà richiedenti le stesse, deve essere una valutazione preventiva e non certo durante l'uscita in quanto a quel punto il maestro di sci non potrebbe più proseguire senza l'ausilio della Guida Alpina. Fra le tecniche e i materiali o attrezzature alpinistiche o scialpinistiche non devono intendersi solo l'averne in dotazione e soprattutto essere capaci di utilizzare corda, piccozza, ramponi , chiodi, o altri materiali e attrezzature alpinistiche, per progredire su ghiacciaio o su una cresta o su un pendio di neve o ghiaccio o roccia, o le pelli di foca, la pala, la sonda e l'arva, ma anche e soprattutto la capacità tecnica di scelta del percorso o del pendio sciabile che rappresenta la fase più delicata ed importante del muoversi sul terreno innevato, espressione ed applicazione piena della tecnica alpinistica e/o scialpinistica.

Si può pervenire alla conclusione che il maestro di sci può uscire dalle piste battute per percorrere pendii non battuti quando sciare su questi ultimi sia paragonabile per la mancanza di difficoltà che richiedono l'uso di attrezzature alpinistiche o sci alpinistiche, (art.2 L.81/1991) o per la esclusione che ciò possa essere necessario (art.2 L.6/1986) sostanzialmente allo sciare in pista con le sole differenze del fondo su cui si scia (neve non battuta, mancanza di delimitazioni, segnaletica, ecc.) cioè in pratica, semplificando, quanto il pendio interessato è talmente sicuro da permettere di sciare, o meglio di insegnare la tecnica sciistica, liberamente senza limitazioni, come, appunto, in pista.

Certamente le discese su ghiacciaio fuori dalle piste battute non possono che essere riservate alle guide alpine in quanto in tali ipotesi può essere, anzi è necessario, sia l'uso di materiali che di tecniche alpinistiche.

In caso di dubbio, anche per le responsabilità che ciò comporta, deve propendersi per la competenza della Guida Alpina cui sono comunque riservate tutte le attività in montagna laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche.

Da ultimo per completezza un'altra attività sul terreno innevato che deve ritenersi riservata alle guide è costituita dall'accompagnamento

(e/o l'insegnamento relativo) con le ciaspole o racchette da neve, in quanto si tratta di attrezzature qualificabili come alpinistiche e non certo comunque sciistiche.

Bormio, 28 novembre 2009

Avv. Mario Porta